

# ***Regolamento per la tutela del benessere degli animali***

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 9 aprile 2019.**

**In vigore dal 13 maggio 2019.**

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 – Principi e finalità

### **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 4 - Definizioni ed esclusioni
- Art. 5 – Obblighi dei detentori degli animali
- Art. 6 - Divieti e prescrizioni
- Art. 7 - Abbandono di animali
- Art. 8 - Avvelenamento di animali
- Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso
- Art. 10 - Inumazione di animali
- Art. 11 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti
- Art. 12 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 13 – Toelettatura animali
- Art. 14 – Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia
- Art. 15 - Addestramento di animali
- Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 17 - Associazioni animaliste e zoofile

### **TITOLO III - CANI**

- Art. 18 - Modalità di custodia
- Art. 19 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico
- Art. 20 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto
- Art. 21 - Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato di aggressività
- Art. 22 - Affidamento e adozione di cani. Prevenzione del randagismo

### **TITOLO IV - GATTI**

- Art. 23 - Colonie Feline

Art. 24 - Cura delle Colonie Feline da parte dei soggetti responsabili

#### **TITOLO V - VOLATILI E FAUNA SELVATICA**

Art. 25 – Detenzione di volatili

Art. 26 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

Art. 27 - Contenimento numerico della popolazione di piccioni

#### **TITOLO VI - EQUINI**

Art. 28 – Principi distintivi

#### **TITOLO VII - SPECIE ACQUATICHE**

Art. 29 – Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 30 - Divieti relativi alle specie animali acquatiche

#### **TITOLO VIII - ANIMALI ESOTICI**

Art. 31 – Tutela degli animali esotici

#### **TITOLO IX - MOSTRE FAUNISTICHE ITINERANTI E ATTIVITA' CIRCENSI CON ANIMALI**

Art. 32 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

Art. 33 – Prescrizioni e divieti

Art. 34 – Animali in premio o omaggio

Art. 35 – Animali da trasporto

#### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 - Sanzioni

Art. 37 – Vigilanza

Art. 38 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale.

### **Art.2 – Ambito di applicazione**

L'ambito di applicazione del presente Regolamento riguarda il territorio del Comune di Ponsacco.

### **Art. 3 - Principi e finalità**

1. Il Comune di Ponsacco in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela il diritto alla cura degli animali, esercitabile da ogni individuo, singolo o in Associazioni, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.
2. Il Comune di Ponsacco nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione verso tutti gli esseri viventi, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
3. Il Comune di Ponsacco nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.
4. Il Comune di Ponsacco allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione di animali e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali e la microchippatura. La pratica di sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati.
5. Il Comune di Ponsacco riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale è un valore sociale, promuove iniziative perché le fasce deboli della popolazione, ed in particolare gli anziani, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.
6. E' compito dei servizi di Polizia agire nei casi di maltrattamenti, secondo quanto disposto dalle norme del codice penale. Il Comune di Ponsacco essendo deputato alla tutela degli animali, per le finalità sopra indicate, collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, con il Dipartimento della Prevenzione della ASL e con l'Ordine dei Veterinari, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
7. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1938 ss. mm. ii.) disciplina agli artt. da 544-bis a 544-sexies del Titolo IX - bis del Libro II i "Delitti contro il sentimento degli animali" -

8. Il Comune, ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali, una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta del Comune di Ponsacco.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 - Definizioni ed esclusioni**

1. La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Per cucciolo si intende un animale che per sopravvivere è ancora dipendente dalla madre.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli animali oggetto di specifica disciplina di cui all' art.3 legge regionale 59/2009

### **Art. 5 – Obblighi dei detentori degli animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare il detentore dell'animale d'affezione è tenuto a :
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale dal riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
  - b) fornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata,
  - c) garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - d) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie, nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - e) iscriverlo all'anagrafe regionale, ove previsto;
  - f) conseguire un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - g) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - h) controllare la riproduzione, auspicabile con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
  - i) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - j) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.
4. E' vietato sopprimere gli animali se non gravemente ammalati e incurabili vedi art. 9 legge 59/2009

## Art. 6 Divieti e prescrizioni

E' vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
2. tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
3. tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, il tetto dovrà essere impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
4. lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione;
5. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita
6. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
7. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;
8. colorare in qualsiasi modo gli animali, salvo come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
9. trasportare animali in carrelli non areati o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi;
10. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza;
11. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
12. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo;
13. trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato e non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori;
14. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su ste stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
15. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
16. mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data di inizio e di fine del trattamento;
17. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo e senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
18. la detenzione, il commercio e l'emissione in natura su tutto il territorio del Comune di Ponsacco di animali alloctoni, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e

- regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
19. l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario;
  20. l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
  21. l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte, di collari spray di qualsiasi genere e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
  22. l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale.
  23. l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli; l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
  24. utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare;
  25. cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;
  26. se non per motivi di tutela degli stessi animali è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni così come impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di detenerli nella propria abitazione; l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal regolamento di condominio ove esistente. Dovranno comunque essere assicurate le condizioni igienico sanitarie nonché il rispetto della quiete pubblica.
  27. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

#### **Art. 7 - Abbandono di animali**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico, d'affezione o che abbia acquisito le abitudini della cattività, appartenente alla fauna autoctona o esotica.

#### **Art. 8 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la

morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

#### **Art. 9 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere a darne comunicazione al Comando della Polizia Municipale del Comune interessato nei termini previsti normativamente per l'inizio dei lavori. A tal fine il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno, se possibile, essere reimmessi sul territorio di loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

#### **Art. 10 - Inumazione di animali**

1. Gli animali deceduti sono avviati all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione di animali di affezione in terreni di proprietà del detentore, qualora sia stata certificata, da parte di un medico Veterinario, l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed altri animali, e qualora non siano in atto specifici divieti ordinati dall'autorità competente per epidemie in corso.
2. Le carcasse di animali non identificati abbandonate negli spazi pubblici e nelle pubbliche vie sono rimosse da parte di personale incaricato.

#### **Art. 11 - Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti**

1. In caso di smarrimento di un animale, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, al Servizio Veterinario USL.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà, deve comunicare tempestivamente il loro rinvenimento alla Polizia Municipale. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

#### **Art. 12 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare le cinque ore giornaliere, previa visibile indicazione della fascia oraria di esposizione; si potrà derogare a quanto sopra, qualora

- all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possono sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
  3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
  4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
  5. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
  6. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere i pareri previsti dalle normative vigenti ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
  7. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati, previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di una pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti.
  8. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

### **Art. 13 - Toelettatura animali**

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato alla notifica di inizio attività tramite SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
2. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.
3. L'attività non deve costituire causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.
4. I locali adibiti ad attività di toelettatura devono essere correttamente aerati ed illuminati ed igienicamente idonei allo scopo.

### **Art. 14 - Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia**

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per le attività professionali e amatoriali di allevamento, addestramento, commercio o custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata a titolo abilitativo, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL
2. Gli impianti già in attività, se non abilitati, devono rivolgere domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento detenere il registro previsto dall 'art.11 Legge regionale 59/09<sup>2</sup>, vidimato dal Dipartimento della Prevenzione della ASL, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto: • estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina • generalità del conduttore •

---

<sup>2</sup> Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009 n. 59 " Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995 n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)"



finalità dell'addestramento • modalità e durata dell'addestramento. Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

4. Per le attività di custodia (pensioni) dei cani è richiesto il registro di cui al comma precedente.

#### **Art. 15 - Addestramento di animali**

1. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia. E' altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché con privazioni del cibo e dell'acqua.
2. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

#### **Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

#### **Art. 17 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale del volontariato, nonché gli altri Enti pubblici e privati il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono collaborare con Il Comune di Ponsacco per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale.
2. Il Comune di Ponsacco promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

### **TITOLO III - CANI**

#### **Art. 18- Modalità di custodia**

1. I cani devono essere custoditi secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 59/2009 e dall'Allegato A al DPGRT 38/R 2011<sup>3</sup>, suo Regolamento di attuazione.
2. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli.
3. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità ad eccezione della cuccia.

#### **Art. 19 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico**

---

<sup>3</sup> L'Allegato A del Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 20 ottobre 2009 n. 59") individua le Specifiche Tecniche Relative alle modalità di custodia degli animali.

1. Ai cani accompagnati dai proprietari o da altro detentore è consentito l'accesso nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto. Dovrà, inoltre, essere sempre disponibile anche la museruola, da utilizzare in caso di necessità.
2. Nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi a loro destinati, se non diversamente disposto, i cani possono muoversi, correre, giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
4. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico. Sono esentati, esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

#### **Art.20 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico Trasporto**

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.
2. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico, è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con guinzaglio e all'occorrenza con museruola.
3. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di regolamentare e non ammettere cani all'interno della propria attività, previa segnalazione al Sindaco, purché tale esclusione sia legittimamente motivata e giustificata. In tal caso, il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili, dei ciechi e quelli della protezione civile, salvo il caso di attività di cui al comma 1.
4. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel territorio comunale secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio. Ove le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio non consentano l'accesso o lo lascino alla discrezionalità del conducente, dovrà esserne data preventiva comunicazione motivata al Sindaco del Comune e pubblicizzazione, anche con apposizione di relativa segnalazione di divieto. Resta salvo il potere del Comune di Ponsacco di concertare con l'Ente gestore del servizio le modalità per consentire l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto.
5. Previo accordo con i gestori, è consentito per fini riabilitativi, curativi e di benessere delle fasce deboli della popolazione, l'accesso ai cani muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
6. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri, purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

## **Art. 21 - Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato di aggressività**

1. Nei casi in cui i veterinari del Dipartimento della prevenzione rilevino rischio potenzialmente elevato per un cane a seguito di episodi di aggressione, il Sindaco emana apposita Ordinanza al fine di prescrivere al proprietario dell'animale restrizioni graduate quali:
  - a) l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;
  - b) l'obbligo di museruola per la conduzioni in luoghi aperti al pubblico;
  - c) il confinamento del cane in spazi che consentano la tenuta in sicurezza dell'animale;
  - d) l'intervento terapeutico comportamentale;
  - e) la valutazione relativa alla irrecuperabilità del cane nel contesto in cui vive, da parte della commissione di veterinari di cui all'art. 4 DPRG 38/R del 4 agosto 2011

## **Art. 22 - Affidamento e adozione di cani -Prevenzione del randagismo**

1. Il Comune di Ponsacco riconosce la funzione sociale dell'adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.

## **TITOLO IV - GATTI**

### **Art. 23 - Colonie Feline**

1. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
2. Censimento obbligatorio delle colonie feline
3. Non sono definibili colonie feline uno o più gatti normalmente stazionanti in spazi privati e regolarmente alimentati dai proprietari degli spazi stessi.
4. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
5. Sono tutelati i gatti liberi che vivono nel territorio del Comune di Ponsacco.
6. Al gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata per le quali l'accesso è subordinato al consenso della proprietà.
7. I cittadini, singoli o associati, che accudiscono le colonie feline segnalano ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
8. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi, da parte di soggetti privati individuati come "Responsabile di colonia felina", quale forma di prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.
9. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale, inoltre, dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.
10. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un piccolo recipiente trasparente contenente acqua.

11. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.
12. I volontari sono tenuti a fornire, tramite i moduli messi a disposizione dal Comune di Ponsacco, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina, provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura della ASL. Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.
13. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina: è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad alto volontario.
14. La realizzazione di rifugio di fortuna in luogo pubblico per i felini appartenenti alla colonia è subordinata a parere favorevole sul progetto da parte del Comune interessato, valutato il rispetto di compatibilità ambientale e decoro urbano.
15. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.
16. Il Comune, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni e la microchippatura.

#### **Art. 24 - Cura delle colonie feline da parte dei soggetti responsabili**

1. Il Comune di Ponsacco riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione.

### **TITOLO V - VOLATILI E FAUNA SELVATICA**

#### **Art. 25 - Detenzione di volatili**

1. I volatili devono essere detenuti in conformità con quanto disposto dal «Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.

#### **Art. 26 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni, solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre), in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali, previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare, sono

quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.

4. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

#### **Art. 27 - Contenimento numerico della popolazione di piccioni**

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei piccioni presenti nel territorio comunale per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) è vietato, su tutto il territorio del Comune di Ponsacco somministrare alimenti ai piccioni allo stato libero;
  - b) incombe ai proprietari degli stabili collocati in ambito urbano, siano essi di enti pubblici che di privati, predisporre quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia; nel caso di inadempienza a questo obbligo, l'Amministrazione procede con specifica Ordinanza, alla quale è dato carattere di esecutorietà di ufficio, con recupero delle spese dal legittimo proprietario, qualora non ottemperante nei termini dati. In occasione degli interventi di straordinaria manutenzione, nonché di ristrutturazioni architettoniche degli stabili, è fatto obbligo di porre in essere adeguate misure permanenti per il contrasto alla nidificazione ed alla posa di piccioni. In caso di nidificazione è fatto obbligo al proprietario dell'immobile oltre che a mettere in atto gli accorgimenti di cui sopra, provvedere alla pulizia e sanificazione delle aree pubbliche che vengono sporcate.

### **TITOLO VI - EQUINI**

#### **Art. 28 - Principi distintivi**

1. Il cavallo deve essere identificato mediante microchip e munito di documento di riconoscimento;
2. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo;
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati in corrispondenza dei venti principali, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua pulita e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
5. La superficie minima del box deve essere: "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero, per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese, la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità, agli equidi scuderizzati, di compiere attività

- motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni, ogni giorno, per almeno 8 ore.
6. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
  7. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
  8. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
  9. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
  10. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
  11. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
  12. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
  13. Il Comune di Ponsacco autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, regolarmente iscritti a regolari competizioni sportive, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Le gare di equidi su circuiti non convenzionali (pali, corse degli asini ecc ) sono disciplinate da apposita normativa

## **TITOLO VII - SPECIE ACQUATICHE**

### **Art. 29 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Le tartarughe acquatiche devono essere detenute in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009<sup>4</sup>.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

---

<sup>4</sup> 9 Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 38/R ("Regolamento di attuazione della Legge Regionale del 20 ottobre 2009 n. 59")<sup>4</sup>

3. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali o regionali.

### **Art. 30 – Divieti relativi alle specie animali acquatiche**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche adeguate nel rispetto delle normative specifiche in materia;
  - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
  - d) mettere in palio e cedere in premio, in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

## **TITOLO VIII - ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 31– Tutela degli animali esotici**

1. Ai sensi della normativa regionale, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune di Ponsacco tramite il Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni<sup>5</sup>.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune di Ponsacco entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dal Comune di Ponsacco.

---

<sup>5</sup> Legge 19 dicembre 1975 n. 874 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973" (cosiddetta CITES)

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità-sanitario locale territoriale competente.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate, dal Comune di Ponsacco su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell' Azienda USL accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico – sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.  
Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali e regionali.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte, del Comune di Ponsacco del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

## **TITOLO IX - MOSTRE FAUNISTICHE ITINERANTI E ATTIVITÀ' CIRCENSI CON ANIMALI**

### **Art. 32 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali**

1. Il Comune di Ponsacco riconosce la validità sociale, culturale ed educativa degli spettacoli viaggianti che non utilizzano gli animali per il divertimento delle persone, ma che fanno uso della sola capacità artistica dell'uomo;
2. E' fatto divieto assoluto sul territorio del comune di Ponsacco di utilizzare ed esporre animali, in particolare quelli appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per circhi e le mostre zoologiche itineranti che rispondono ai requisiti previsti dalle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti del 2006 e ss.mm.ii emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare<sup>6</sup>;
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, recependo le raccomandazioni della Commissione CITES 2006 e ss.mm.ii, in merito alla detenzione di specie, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali il cui modello gestionale è compatibile con la detenzione in una struttura mobile.

---

<sup>6</sup> La Commissione Scientifica CITES svolge le funzioni di Autorità Scientifica nazionale per l'attuazione della CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora.



4. Fatti salvi i superiori divieti e quelli previsti dalle vigenti norme e regolamenti, è fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Ponsacco con al seguito animali, in particolare appartenenti alla specie selvatiche ed esotiche di:
  - a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
  - b) assicurare l'impossibilità di contatto fisico diretto fra il pubblico e gli animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza;
  - c) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.6 della L. 150/92<sup>7</sup>;
  - d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
  - e) non utilizzare il fuoco negli spettacoli con gli animali;
  - f) non utilizzare gli animali prelevati in natura;
  - g) assicurare che gli spazi a disposizione degli animali siano corrispondenti alle misure minime richieste e/o conformi alle richieste di legge.
5. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Servizio Suap del Comune di Ponsacco oltre a rispettare tutto quanto previsto dalle normativa vigente, anche in materia di pubblico spettacolo, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - a) le domande, redatte in carta legale, devono essere presentate in conformità alla disposizioni del regolamento comunale che disciplina la concessione di suolo pubblico;
  - b) la domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista per l'approvazione del progetto dalle norme di pubblica sicurezza, della seguente documentazione:
    - i. elenco completo degli animali;
    - ii. planimetria datata e sottoscritta con indicazione dei recinti degli animali;
    - iii. elenco completo di dati anagrafici del personale addetto e relative qualifiche professionali;
    - iv. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
    - v. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria, oppure dichiarare il nominativo del medico che assicura l'assistenza veterinaria;
    - vi. registro carico/scarico degli animali;
    - vii. documentazione relativa alle vaccinazioni e/o profilassi necessarie per la salute degli animali
    - viii. documentazione attestante l'identificabilità degli animali ( dna, microchip,tatuaggi)
    - ix. piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
    - x. copia dell'autorizzazione del Prefetto ai sensi dell'art. 6 della L. 150/92, relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
6. Sono consentite le manifestazioni di volatili non superiori a due giorni, purchè i volatili detenuti in gabbia non siano esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo siano sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che gli stessi possano muoversi comodamente.

---

<sup>7</sup> Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"

7. Per le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi ed altri ungulati, il Comune valuterà quanto previsto dall'art. 32 comma 12 del presente regolamento, nel rispetto di quanto indicato nell'accordo Stato-Regioni del 6.02.2003.

### **Art.33 – Prescrizioni e divieti**

1. La violazione delle dichiarazioni sopra indicate e/o l'accertamento della loro non veridicità comportano la cessazione immediata dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
2. In sede di sopralluogo preventivo (che l'Amministrazione stabilisce sempre necessario) presso l'area circense, da parte degli organi competenti coinvolti nel procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione, qualora si riscontrasse che le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto e nel caso in cui tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, non si procederà al rilascio del titolo autorizzativo.
3. Nel caso in cui sia accertata a carico del circo già autorizzato, gli organi accertanti richiederanno, se i termini lo consentono, la revoca dell'autorizzazione dell'attività circense e nelle more della stessa, procederanno all'ingiunzione della sospensione dell'attività circense in stato o limitatamente alle strutture inadeguate e al divieto di attendamento.
4. Gli autori della violazione non potranno richiedere la concessione di attendamento per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione stessa.

### **Art. 34 - Animali in premio o in omaggio**

1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli anche viaggianti, nonché piccoli animali, in particolare porcellini d'india per lotterie e scommesse con o senza scopo di lucro.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 39 del presente Regolamento.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al competente Ufficio comunale.

### **Art. 35 - Animali da trasporto**

1. E' vietato utilizzare cavalli o altri equidi per il trasporto di persone mediante botticelle ad eccezione del suo utilizzo per finalità terapeutica e riabilitativa.

## **TITOLO X -DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 36 – Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000<sup>8</sup>, con le modalità e le forme previste dalla Legge 689/81<sup>9</sup>.
2. Per specifiche violazioni sotto indicate la sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:
  - i. Violazione delle disposizioni relative alle modalità di conduzione e trasporto animali di cui all'art.5 lettera j): sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
  - ii. Violazione Art. 16, sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00
  - iii. Violazione Art.28, 30 e 32 sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

### **Art. 37 – Vigilanza**

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria, l'Ispettore Ambientale, le Guardie Ambientali Volontarie, e le Guardie Zoofile e, per le competenze di legge, il personale del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL 5.

### **Art. 38 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo quanto previsto in particolare dall'art.6 comma 30, si prevede un termine di adeguamento alle disposizioni in esso contenute di quindici giorni dalla pubblicazione del testo regolamentare.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.

---

<sup>8</sup> Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm. ii. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" art. 7-bis Sanzioni Amministrative

<sup>9</sup> Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al Sistema Penale"